

Allegato "B" all'atto n. 72530/30194 di rep. -----

----- **STATUTO** -----

----- della **"Fondazione IN-OLTRE"** -----

----- **Articolo 1 - Denominazione - sede** -----

È costituita la fondazione denominata -----
----- **"Fondazione IN-OLTRE"** -----

(di seguito la "Fondazione"): la Fondazione assumerà l'acronimo E.T.S. e la denominazione "Fondazione IN-OLTRE Ente filantropico E.T.S." con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. --
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere disciplinato dal codice civile: non ha scopo di lucro, neanche indiretto e non può distribuire utili in alcuna forma. -----

La Fondazione ha sede in Comune di Baranzate, via Fiume snc: il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica del presente Statuto. -----

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio della Regione Lombardia. -----

----- **Articolo 2 - Finalità ed oggetto** -----

La Fondazione intende, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia: -----

(i) intervenire in maniera sistemica per ridurre le disuguaglianze socio economiche in cui vivono individui e famiglie italiane e straniere; -----

(ii) favorire la nascita di iniziative di natura filantropica a sostegno delle comunità locali delle periferie; -----

(iii) investire nelle periferie quale luogo di rinascita, sede di imprese ad alto impatto sociale, comunità attive dove avviare percorsi dall'assistenza all'autonomia. -----

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. -----

----- **Articolo 3 - Attività secondarie e strumentali** -----

Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro: -----

- stipulare ogni atto o contratto necessari od utili in funzione delle finalità di cui al precedente art. 2, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili; -----

- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati; -----

- amministrare beni, mobili ed immobili, ovvero

possedere diritti sugli stessi; assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza; -----

- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; -----

- promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività; -----

- promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali; -----

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; -----

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione; -----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. -----

----- **Articolo 4 - Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle attività e passività ricomprese nell'art. 2424 c.c. -----

Il patrimonio è costituito: -----

- dal capitale iniziale versato dai Fondatori; -----

- dai conferimenti patrimoniali dei Fondatori; -----

- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo; -----

- dalle elargizioni, lasciti e donazioni espressamente destinati ad incremento del patrimonio. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate all'art. 2. -----

Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 52.000 (cinquantaduemila) euro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

----- **Articolo 5 - Fondo di gestione** -----

Il Fondo di gestione è costituito: -----

(i) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dai ricavi delle attività accessorie della Fondazione; -----

(ii) da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati; -----

(iii) da qualsiasi entrata economico - finanziaria che non

sia espressamente destinata ad incrementare il patrimonio. --
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse. -----

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni
caso vietate le operazioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 117/2017. -----

----- **Articolo 6 - Esercizio finanziario e bilancio** -----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di
amministrazione predispone ed approva il bilancio di
previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile
successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso:
tale ultimo termine potrà essere prorogato al 30 giugno
quando lo richiedono particolari esigenze della Fondazione. -
Il bilancio di esercizio è redatto secondo le norme anche
regolamentari tempo per tempo vigenti ed è costituito dallo
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla
relazione di missione. -----

----- **Articolo 7 - Membri della Fondazione** -----

I membri della Fondazione si distinguono in: -----

- Fondatori; -----
- Partecipanti. -----

La qualifica di Fondatore o di Partecipante, nonché i
relativi diritti ed obblighi, non possono essere trasferiti. -

----- **Articolo 8 - Fondatori** -----

Sono Fondatori: -----

(i) le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità
giuridica, che intervengono all'atto costitutivo della
Fondazione; -----

(ii) le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità
giuridica, cui viene attribuita tale qualifica
dall'Assemblea in considerazione del rilevante apporto
scientifico, economico od organizzativo fornito alla
Fondazione. -----

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla
Fondazione, salva l'estinzione della persona giuridica. -----

-- **Articolo 9 - Partecipanti e procedimento di ammissione** --

Sono legittimati a presentare la domanda di ammissione le
persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private,
gli enti e le associazioni operativi nei settori indicati al
precedente art. 2 o che, pur non essendo operativi nei
settori indicati al precedente art. 2, intendano
volontariamente supportare, con un ruolo attivo, le
politiche della Fondazione. -----

La partecipazione alla vita e alle iniziative della
Fondazione è volontaria. -----

Tutti coloro i quali intendono far parte della Fondazione dovranno presentare al Consiglio di amministrazione la domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni: --

- per le persone giuridiche: ragione/denominazione sociale, forma giuridica, statuto e partita IVA, nome e cognome del rappresentante legale, indicazione di un referente e relativi contatti (telefono, fax, email); -----

- per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, curriculum vitae, recapiti personali; -----

- sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: breve relazione che attesti gli interessi del candidato nei confronti dell'attività della Fondazione. -----

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione. -----

Il Consiglio di amministrazione, adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, valutati i dati forniti, l'utilità dei conferimenti proposti, le competenze messe a disposizione, l'opportunità dell'ingresso di nuovi soggetti, concordato il contributo per la partecipazione, delibera in merito alla domanda di ammissione nella sua prima riunione, ove non ritenga necessario rinviare la decisione alla riunione successiva. -----

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione dovrà comunicare all'interessato la decisione entro sessanta giorni, fornendone anche la motivazione. -----

Il numero dei Partecipanti è illimitato. L'elenco dei Partecipanti è tenuto dalla Fondazione in apposito libro. ----

Il Consiglio di amministrazione potrà con proprio regolamento disciplinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

---- **Articolo 10 - Esclusione e recesso dei Partecipanti** ----

Il Consiglio di amministrazione, in apposita riunione, potrà deliberare l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti, nonché dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali; -----

- comportamenti non conformi con le finalità istituzionali e/o incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri membri ed organi della Fondazione. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del Consiglio di

amministrazione al verificarsi dei seguenti casi: -----

- estinzione dovuta a qualunque causa; -----
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali,
anche stragiudiziali; -----
- fallimento. -----

I Partecipanti possono, in qualunque momento, recedere dalla Fondazione, rimanendo fermo l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte. -----

----- **Articolo 11 - Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- l'Assemblea; -----
- il Consiglio di amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo. -----

- **Articolo 12 - Composizione dell'Assemblea e attribuzioni** -

Nell'Assemblea della Fondazione hanno diritto di intervento e di voto i Fondatori ed i Partecipanti, questi ultimi se iscritti dal relativo libro da almeno tre mesi. Ogni avente diritto può farsi rappresentare in assemblea da altro avente diritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione: ciascun avente diritto non può rappresentare più di tre aventi diritto. -----

L'Assemblea formula pareri e indirizzi utili al perseguimento delle finalità della Fondazione, e delibera sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente Statuto e su quelle che il Consiglio di amministrazione vorrà sottoporre alla sua approvazione. -----

In particolare all'Assemblea compete: -----

- provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo; -----
- formulare pareri e indirizzi in merito al bilancio di previsione, prendere visione e formulare osservazioni circa il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se predisposto;
- vigilare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed alla promozione delle relative azioni nei loro confronti; -----
- esprimere pareri consultivi sulle modificazioni dello Statuto; -----
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -
- esprimere parere consultivi in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione; -----
- formulare pareri consultivi o deliberare per le materie attribuite dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza. -

Articolo 13 - Convocazioni, adunanze e deliberazioni dell'Assemblea -----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della Fondazione o altrove, purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione inviato agli aventi diritto al voto ed all'Organo di Controllo, con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando sono presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto al voto, tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo. -----

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, video/audio collegati a condizione: -----

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

In tutti i luoghi video/audio collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

L'Assemblea delibera: -----

- (i) in prima convocazione a maggioranza, con la presenza di almeno la metà degli intervenuti; -----

- (ii) in seconda convocazione a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale: nei casi di legge funge da segretario il notaio designato dal Presidente. -----

Articolo 14 - Nomina del Consiglio di amministrazione, del

----- Presidente e del Vice Presidente -----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette amministratori: -----

- * tre dall'associazione "LA ROTONDA", con sede in Baranzate; -

- * due dalla Fondazione Bracco, con sede in Milano; -----

- * uno dalla Parrocchia Sant'Arialdo, con sede in Baranzate; -

- * uno dalla Fondazione Sacra Famiglia ONLUS, con sede in Cesano Boscone. -----

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono dalla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. -----

Se vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio

di amministrazione provvede alla sua/loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dagli enti sopra indicati. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio: il nuovo consiglio sarà nominato ai sensi del primo comma del presente articolo. ----

Gli amministratori devono essere individuati tra soggetti che abbiano comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza tecnica/amministrativa per ricoprire le funzioni attribuite. Ai fini dell'assunzione della carica di consigliere valgono le disposizioni dell'art. 2382 c.c. -----

Nella sua prima riunione il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente e, quando lo ritiene opportuno, del Vice Presidente. -----

--- **Articolo 15 - Decadenza e cessazione dalla carica di** --- ----- **amministratore** -----

Gli amministratori decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi: -----

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo; -----
- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. -----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza. -----

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa. -----

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle competenze esclusive dell'Assemblea. -----

Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo strategico della Fondazione, individuando gli obiettivi e i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi. -

Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche funzioni ai singoli consiglieri e/o nominare procuratori, il tutto nei limiti di legge e con obbligo di rendiconto al Consiglio stesso. -----

Spetta in ogni caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di amministrazione: -----

- adottare i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento degli organi e degli uffici della Fondazione, ad esclusione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea; -----

- approvare nei termini di legge e di Statuto il bilancio preventivo, quello consuntivo e quello sociale, se previsto, previo parere dell'Assemblea; -----
- determinare i beneficiari della Fondazione, in armonia con gli scopi della stessa, fissare gli importi e le modalità di erogazione ed averne il rendiconto; -----
- verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della Fondazione ai programmi adottati; -----
- disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati; -----
- decidere le forme di gestione dei servizi; -----
- programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi, la dotazione organica annua e determinare i relativi budget annuali; -----
- deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti; -----
- determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati; -----
- deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi; -----
- stipulare mutui e finanziamenti in genere; -----
- disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali; -----
- approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e con organizzazioni di volontariato per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio; -----
- nominare il Direttore; -----
- nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, ecc.; -----
- autorizzare il Presidente a stare/resistere in giudizio; -----
- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto previo parere dell'Assemblea; -----
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione. -----
- **Articolo 17 - Convocazioni, adunanze e deliberazioni del** -----
- **Consiglio di amministrazione** -----

Il Consiglio di amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri: il Consiglio si raduna comunque almeno due volte l'anno nei termini per l'approvazione dei bilanci. -----

Le sedute sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante data, ora e sede della riunione, l'ordine del giorno: l'avviso deve pervenire ai consiglieri ed all'Organo di Controllo almeno tre giorni

prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della seduta. -----

Ogni consigliere può chiedere l'inserimento delle proprie proposte all'ordine del giorno. -----

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e dell'Organo di Controllo. -----

Le riunioni possono tenersi anche per audio/videoconferenza con le modalità previste dal precedente art. 13. -----

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. -----

Il Consiglio di amministrazione delibera: -----

(i) sulle modifiche dello statuto, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; -----

(ii) sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. -----

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario. -----

Articolo 18 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

- Poteri

Il Presidente della Fondazione: -----

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti; -----

b) rappresenta la Fondazione e cura i rapporti con le autorità locali, regionali e statali, anche al fine di instaurare legami di collaborazione e cercare sostegno per le singole iniziative della Fondazione; -----

c) sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura il perseguimento degli scopi ideali della stessa, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di amministrazione; -----

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; -----

e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e firma gli atti promananti dallo stesso; -----

f) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento di incarichi esterni; -----

g) riferisce ai Fondatori e ai Partecipanti sull'andamento delle attività di competenza della Fondazione e sulla gestione della stessa. -----

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova

dell'assenza o dell'impedimento di questi. -----

----- **Articolo 19 - Direttore** -----

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore che rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. -----

Spetta al Direttore: -----

- predisporre i dati e gli elementi necessari per redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; -----
- sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione; -----
- gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio; -----
- stipulare convenzioni, contratti ed accordi su delega (generale o speciale) del Consiglio; -----
- tenere la contabilità ed i libri della Fondazione. -----

Il Direttore può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive. -----

----- **Articolo 20 - Obblighi informativi** -----

Ogni anno dovrà tenersi almeno una riunione, in cui il Consiglio di amministrazione e il Direttore (se nominato) riferiranno ai Fondatori e ai Partecipanti sull'andamento delle attività di competenza della Fondazione e sulla gestione della stessa. -----

----- **Articolo 21 - Organo di controllo** -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge ovvero quanto lo ritiene opportuno. -----

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c. e durano in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Organo di controllo alla scadenza della carica può essere riconfermato. -----

----- **Articolo 22 - Revisione legale dei conti** -----

Qualora ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un incaricato alla revisione legale che dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina. -----

Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. -----

----- **Articolo 23 - Scioglimento** -----

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c. o per

delibera dell'Assemblea. -----
In caso di estinzione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, previa nomina del liquidatore. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni assembleari o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. I beni così devoluti dovranno essere utilizzati per finalità sociali o a fini di pubblica utilità con particolare riguardo alle persone prevalentemente anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, coerentemente con il presente Statuto. -----

----- **Articolo 24 - Clausola di rinvio** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di enti non lucrativi. -----

Como, 13 febbraio 2019 -----

Firmato: Luciano Pozzi, Simone Parravicini, Baldassa Ilaria -

Firmato: Massimo Caspani notaio -----

UBI Banca

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 20122 Bergamo - Sede Operativa: Bergamo - Intestato P.E.C.: info@ubibanca.it
 Sito Internet: www.ubibanca.it, E-mail: servizioclienti@ubibanca.it - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale al 29/10/2017: Euro 2.843.177.180,24. Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04354090163 - Codice Fiscale e registro imprese di Bergamo n. 0305370163, ABI 03111.2
 Iscritta alla 1678 del Registro delle Banche. Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 2111.2

Abbiamo ricevuto la Sua lettera della data odierna che Le ritrascriviamo integralmente:

Spettabile

Unione di Banche Italiane

NOVATE MILANESE 12/02/2019
 Luogo e data

05620 FIL NOVATE MILANESE
 Codice e denominazione Filiale

**OGGETTO: VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO PER SOCIETÀ COSTITUENDA -
 DEPOSITO N. 1714**

SOCIETÀ COSTITUENDA: FONDAZIONE IN-OLTRE ENTE FILANTROPICO E.T.S.
 SEDE LEGALE: BARANZATE (MI)
 FORMA SOCIETARIA: FONDAZIONE
 AMMONTARE DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE IN DENARO: Euro 52.000,00
 (di seguito, "Società")

NDG 34185047

Io/Noi sottoscritto/i
 CROCI BARBARA
 residente a BARANZATE - 20021 MI
 in VIA MAZARIO SAURO 2/A
 Codice fiscale CRCBBR73L51R514X
 (di seguito, "Cliente")

NDG 31126013

verso/versiamo, presso la Vostra Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. la somma di euro 52.000,00 (cinquanta due mila/00), rappresentante il 100 % dell'intero capitale sociale in denaro sopra indicato.
 Il versamento è effettuato per conto del/i socio/i sottoscrittore/i più oltre indicato/i.

SOCI SOTTOSCRITTORI		Quota di partecipazione al versamento dei conferimenti
Per le persone fisiche indicare: cognome e nome - luogo e data di nascita - indirizzo - codice fiscale. Per le persone giuridiche (società già esistenti e regolarmente costituite), indicare: denominazione o ragione sociale - la data di costituzione - la sede legale - Registro Imprese di iscrizione - codice fiscale.		
1) APS LA ROTONDA ASSOCIAZIONE data costituzione 09/05/2010 - BARANZATE (MI) VIA MERANO, 6 - CCTAA MI/2111491 - C.F. 97556510150		Euro 52.000,00
2) _____		Euro _____
3) _____		Euro _____
4) _____		Euro _____
5) _____		Euro _____
6) _____		Euro _____
7) _____		Euro _____
8) _____		Euro _____
9) _____		Euro _____
10) _____		Euro _____
TOTALE		Euro 52.000,00

(di seguito, "Soci Sottoscrittori")

Ammontare complessivo versato Euro 52.000,00 (diconsi Euro cinquanta due mila/00)

Il Cliente dà atto che la Banca ha messo a disposizione nei locali aperti al pubblico il Foglio Informativo relativo al contratto qui stipulato e la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, fornendo altresì tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari al fine di consentire una corretta valutazione del prodotto offerto in relazione alle esigenze del Cliente.

Il Cliente dichiara di aver adeguatamente valutato la documentazione informativa sopra indicata e di ritenere il prodotto adatto alle proprie esigenze, senza necessità di chiedere né copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, né il solo documento di sintesi.

Il Cliente prende atto ed accetta che il presente contratto è disciplinato dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" di seguito riportate, nonché dalle condizioni inserite nell'allegato Documento di Sintesi, che costituisce frontespizio del contratto e nell'eventuale ulteriore allegato, condizioni tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto

- 1.1. Il presente contratto ha per oggetto la costituzione presso la Banca di un deposito bancario vincolato, al fine del versamento da parte del Cliente dei conferimenti in denaro per la costituzione della Società, secondo quanto previsto dalla legge.
- 1.2. Il deposito è effettuato per conto dei Soci Sottoscrittori e della Società.
- 1.3. La Banca acquista la proprietà e la piena disponibilità delle somme depositate, obbligandosi, verso gli aventi diritto, secondo quanto previsto al successivo art. 2 del presente contratto, alla restituzione, nella stessa specie monetaria, unitamente agli interessi maturati al tasso nominale creditore annuo lordo indicato nell'allegato Documento di Sintesi.
- 1.4. L'unica divisa ammessa per il deposito è l'euro, pertanto le somme depositate, gli interessi maturati e liquidati, le commissioni ed ogni altro onere saranno gestiti esclusivamente nella suddetta divisa.
- 1.5. A valere sul deposito non è ammessa alcuna disposizione d'ordine, non possono essere collegati o regolati servizi di pagamento e non sono ammessi versamenti successivi o prelevamenti intermedi per tutta la durata del deposito, fatta salva la restituzione delle somme ai sensi del successivo art. 2.
- 1.6. Non è prevista l'emissione di un libretto che incorpori il credito verso la Banca.

Art. 2 - Regole per la restituzione delle somme

- 2.1. In caso di avvenuta iscrizione della Società nel competente Registro delle Imprese, le somme depositate saranno restituite agli amministratori in carica che avranno la rappresentanza della Società stessa e che produrranno - oltre alla ricevuta in originale del versamento (o copia autentica dell'atto costitutivo della Società, qualora la ricevuta stessa risulti allegata allo stesso in originale) - un certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, rilasciato in data recente, attestante che la Società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della Società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.
- 2.2. In caso di mancata iscrizione della Società nel competente Ufficio del Registro delle Imprese, entro i 90 (novanta) giorni dalla stipula dell'atto costitutivo e dalla data di consegna, al Notaio rogante, delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge per la costituzione della Società, le somme depositate saranno restituite ai Soci Sottoscrittori che congiuntamente le potranno richiedere ai sensi di legge. A questo fine, i Soci Sottoscrittori dovranno produrre - oltre all'originale della ricevuta del versamento (o copia autentica dell'atto costitutivo della Società, qualora la ricevuta stessa risulti allegata allo stesso in originale) - un certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, rilasciato in data recente, comunque successiva alla scadenza del suddetto termine di 90 (novanta) giorni, attestante la non iscrizione della Società che si doveva costituire.
- 2.3. In caso di rinuncia o di impossibilità per altra ragione di perfezionare la costituzione della Società, anche prima della scadenza del termine per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, le somme depositate potranno essere restituite ai Soci Sottoscrittori, a condizione che la richiesta provenga congiuntamente dai Soci Sottoscrittori e dal Cliente. A questo fine, i richiedenti dovranno produrre - oltre all'originale della ricevuta del versamento, che sarà trattenuta dalla Banca - un certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese competente, rilasciato in data recente, attestante la non iscrizione della Società che si doveva costituire ed una dichiarazione congiunta con la quale dichiarano di rinunciare alla costituzione della Società, con manleva della Banca da ogni eventuale responsabilità in ordine alla conseguente restituzione del deposito.
- 2.4. La Banca si riserva eccezionalmente la facoltà discrezionale di restituire le somme depositate anche in assenza dell'originale della ricevuta di versamento, dietro presentazione da parte degli aventi diritto, ai sensi dei commi che precedono, di una dichiarazione congiunta che esponga i motivi di tale mancata presentazione con manleva della Banca da ogni eventuale responsabilità in ordine alla conseguente restituzione del deposito.
- 2.5. La restituzione delle somme depositate potrà avvenire mediante accreditamento su conto intestato alla Società o agli aventi diritto, l'emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine della Società o degli aventi diritto o bonifico bancario su conto intestato alla Società o ad altro soggetto, specificatamente autorizzato da tutti gli aventi diritto. Solo in via eccezionale la Banca potrà accettare una diversa modalità di restituzione da concordarsi preventivamente.
- 2.6. La restituzione delle somme depositate verrà effettuata agli aventi diritto (o loro successori) congiuntamente. Solo in casi eccezionali, la Banca si riserva facoltà discrezionale di consentire, per i casi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, di dare corso alla restituzione pro-quota, con il consenso da parte di tutti i Soci Sottoscrittori e dietro rilascio di manleva da qualsiasi contestazione.

Art. 3 - Interessi

- 3.1. Gli interessi maturati verranno riconosciuti solo alla chiusura del deposito, indipendentemente dalla durata dello stesso. È esclusa qualsiasi capitalizzazione intermedia. Pertanto, contestualmente all'estinzione del deposito la Banca provvederà a liquidare, con le medesime modalità di restituzione del capitale, anche gli interessi maturati sul deposito stesso. È fatta comunque salva la facoltà della Banca di procedere alla liquidazione di cui sopra in forme diverse.
- 3.2. Gli interessi saranno calcolati dal giorno del versamento delle somme fino al giorno che precede l'estinzione del deposito.

Art. 4 - Estinzione del deposito - Recesso della Banca e mancata produzione di interessi da parte del saldo creditore dopo l'estinzione del contratto

- 4.1. La restituzione delle somme determina la contestuale estinzione del deposito.
- 4.2. Decorso 9 (nove) mesi dal versamento delle somme, se la Società non sarà stata costituita o l'iscrizione non avrà avuto luogo, la Banca potrà recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta a tutti i Soci Sottoscrittori ed al Cliente, mettendo a disposizione le somme depositate per la restituzione, unitamente agli interessi fino a quel momento maturati. La comunicazione di recesso sarà trasmessa in forma scritta o mediante qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza previamente condivisa, che consenta il salvataggio della medesima comunicazione su supporto durevole.
- 4.3. Il relativo importo potrà essere riscosso entro 10 (dieci) anni presso la Banca. Trascorso tale termine, troverà applicazione la normativa sui depositi dormienti (ad oggi D.P.R. 22/6/2007, n. 116), con devoluzione della somma al fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero, qualora tale normativa non sia applicabile essendo il credito inferiore all'importo minimo previsto, esso verrà considerato prescritto per legge e, quindi, non più esigibile. Resta in ogni caso inteso che su tale credito, dal momento dell'estinzione del rapporto e fino a quello della riscossione, prescrizione o devoluzione al Fondo, non matureranno interessi di sorta, nemmeno nella misura legale.

Art. 5 - Ricevuta del versamento - Esclusione di responsabilità per la Banca

- 5.1. La Banca, su richiesta del Cliente, rilascerà ricevuta del versamento delle somme depositate, ai fini di quanto indicato all'art. 1, comma 1.
- 5.2. La Banca è esente da ogni responsabilità in merito all'esattezza delle indicazioni riportate nella predetta ricevuta, con riferimento a quanto derivante dai dati forniti dal Cliente.

Art. 6 - Comunicazioni

- 6.1. Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente potranno essere validamente ed alternativamente indirizzate al domicilio eletto ai sensi del presente contratto, a quelli successivamente resi noti all'altra parte o, nel caso delle comunicazioni inviate dalla Banca, a quelli del Cliente altrimenti conosciuti dalla stessa Banca, a pena di inopponibilità.
- 6.2. Tutte le comunicazioni saranno effettuate in lingua italiana, anche qualora qualcuna delle parti non abbia cittadinanza italiana e/o residenza o domicilio in Italia.
- 6.3. Le comunicazioni destinate alla Banca dal Cliente dovranno essere redatte in modo chiaro e leggibile.
- 6.4. La Banca almeno una volta all'anno fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento dei rispettivi rapporti ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
- 6.5. L'invio di qualsiasi comunicazione sarà effettuato dalla Banca in forma cartacea mediante posta ordinaria, salvo che il Cliente richieda o accetti l'invio in formato elettronico. La Banca si riserva di valutare, ed eventualmente accettare, la richiesta di eventuali altri formati o di altre modalità di invio rispetto a quelle sopra indicate. Gli oneri connessi a tali comunicazioni sono regolati in conformità all'art. 127-bis del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e riportati nel documento di sintesi.
- 6.6. In ogni caso, qualora il Cliente sia obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, la Banca può inviare le comunicazioni solo in forma elettronica tramite tali strumenti.
- 6.7. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto all'ultimo Documento di sintesi inviato, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l'invio o la consegna del Documento di sintesi a condizione alternativamente che:
- in qualsiasi momento il Cliente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia del Documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure
 - il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al Documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Art. 7 - Invio dei rendiconti e del documento di sintesi periodico

- 7.1. L'invio dei rendiconti, unitamente al documento di sintesi periodico, sarà effettuato dalla Banca alla scadenza di ciascun anno solare, nonché alla chiusura del rapporto, comunque entro il termine di 30 (trenta) giorni, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..
- 7.2. Le comunicazioni di cui al precedente comma si presumeranno ricevute, ferma ogni prova contraria da parte del Cliente, se non ne venga reclamata per iscritto la mancata ricezione nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Art. 8 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali

- 8.1. In qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, qualora sussista un giustificato motivo. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice, o su altro supporto durevole trasmesso mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza accettata dal Cliente, con preavviso minimo di due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
- 8.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
- 8.3. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 9 - Oneri fiscali e spese

- 9.1. Al deposito si applicano le condizioni economiche riportate nell'allegato Documento di Sintesi.
- 9.2. Qualsiasi onere fiscale, diretto o indiretto, sia presente che futuro, dipendente o comunque avente relazione con il presente contratto, resta a totale carico del Cliente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Banca, salvo quanto eventualmente diversamente previsto nel presente contratto o nell'allegato Documento di Sintesi.

Art. 10 - Cessione del contratto

- 10.1. Il Cliente autorizza sin da ora la Banca, a cedere il presente contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti a terzi.

Art. 11 - Richiesta di copia della documentazione inerente a singole operazioni

- 11.1. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- 11.2. Tali spese saranno indicate al Cliente o a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Banca ha sostenuto per la relativa produzione, nei limiti di quanto indicato nei fogli informativi.

Art. 12 - Fondo interbancario di tutela dei depositi - Depositi dormienti

- 12.1. La Banca aderisce al sistema di garanzia denominato "Fondo interbancario di tutela dei depositi", che assicura al Cliente, ai sensi dell'art. 96-bis T.U.B., una copertura, fino a euro 100.000 (centomila) per ciascun depositante, qualora la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, la somma dovuta.
- 12.2. Il Deposito è soggetto alla normativa sui depositi dormienti, che prevede - al termine della procedura di cui al D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - l'estinzione del rapporto con devoluzione delle somme al fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in assenza di operazioni o movimentazioni da parte del titolare o di terzi da questo delegati (escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta) per almeno 10 (dieci) anni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del deposito stesso.

Art. 13 - Reclami



13.1. Il Cliente può presentare reclami alla Banca:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso questa filiale;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'ufficio reclami, sito in Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia;
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@ubibanca.it;
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail: ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it.

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

13.2. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario di cui al successivo art. 14.3, lett. b).

Art. 14 - Legge regolatrice del contratto, foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie

14.1. Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana.

14.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o, a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto.

14.3. In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010), la Banca e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

a) su iniziativa del Cliente o della Banca, all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancario, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca.

Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

b) su iniziativa solo del Cliente, all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) - istituito ai sensi dell'art. 128-bis T.U.B. - dopo aver presentato reclamo alla Banca. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Art. 15 - Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio

Il Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al rapporto instaurato con il presente contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Cliente medesimo, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo. In caso di inadempimento del Cliente al predetto obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare tali obblighi di adeguata verifica, saranno applicate le disposizioni previste dalla succitata normativa e dalle relative disposizioni di attuazione, con conseguente risoluzione del presente contratto.

Dichiaro che un esemplare della presente mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi, anche quale ricevuta di versamento.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, dichiaro di approvare specificamente le seguenti clausole: art 2 commi 3, 4 e 6 (restituzione anticipata o pro-quota - manleva); art. 3 comma 1 (capitalizzazione degli interessi); art. 4 commi 2 e 3 (recesso della Banca e mancata produzione di interessi da parte del saldo creditore dopo l'estinzione del contratto); art. 5 (esclusione di responsabilità per la Banca); art. 6 comma 7 e comma 8 (modalità invio comunicazioni periodiche e mancato invio Documento di Sintesi); art. 7, comma 2 (presunzione di ricezione delle comunicazioni della Banca); art. 8 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali); art. 9, comma 2 (oneri fiscali); art. 10 (cessione del contratto); art. 14.2 (Foro competente).

Per ricevuta dell'avvenuto versamento, presso le nostre casse, delle somme di cui alla lettera soprariportata.

Unione di Banche Italiane
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
5620 FIL. DI NORATE MILANESE
(firma)

UBI Banca

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.l.)

**Informativa ai sensi
del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (in inglese "General Data Protection Regulation", in breve
GDPR)**

[1] Gentile cliente, ad integrazione dell'informativa generale già resa, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro prosecuzione. Il periodo di conservazione dei dati corrisponde a quello previsto dalla legge tempo per tempo vigente. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

[2] I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, scrivendo a Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) oppure inviando una mail a DPO@ubibanca.it oppure a DPO.pec@pecgruppoubi.it

[1] L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

[2] I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio, ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sull'ultima pagina del presente modulo.

CAMPO A * Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche

☐ Nuovo cliente	☒ Cliente titolare di rapporto presso la banca	☐ Cliente occasionale
Dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione		
Cognome e Nome / Denominazione*: FONDAZIONE IN-OLTRE ENTE FILANTROPICO E.T.S.		
Codice Fiscale:	Sesso: M ☐	F ☐
Partita IVA*: 00034185047		
Forma Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI		
Luogo e data di nascita / Costituzione*: 01/01/0001		
Stato Nascita / Costituzione*:	Cittadinanza 2:	
Cittadinanza 1:		
Paese casa madre:		
Indirizzo di residenza / Sede legale*: VIA MERANO 6		
Comune: BARANZATE	Prov.: MI	C.A.P.: 20021 Paese: ITALIA
Domicilio / Sede amm. (se diverso da Residenza / Sede legale):		
Comune:	Prov.:	C.A.P.: Paese:
Documento d'identità:	N°:	
Rilasciato da:	il: 00/00/0000	
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si ☐ no ☒		
Sussistenza del titolare effettivo: SI ☐ NO ☒ NB.: NON PRESENTE ALCUN TITOLARE EFFETTIVO		

CAMPO B

☒ Instaurazione rapporto continuativo	☒ Esigenze aziendali/commerciali/professionali
☐ Esigenze familiari/personali	
Scopo prevalente del rapporto: GESTIONE SU INCASSI E PAGAMENTI AZIENDALI - CC SU BASI ATTIVE	
Natura del rapporto: ALTRI RAPPORTI	
N° rapporto (a cura della banca): 562000000000000000001714	
☐ Operazione occasionale	
Importo operazione: 000000000000,00	Contante: si ☐ no ☒
N.ro Banconote taglio elevato (500€): 000	N.ro Banconote taglio elevato (200€): 000
Valuta estera:	
Provincia/Stato Controparte:	
Provenienza del denaro:	Intermediario: <i>meo spm</i>
Note: SOCIETA' COSTITUENDA	
Dichiarazione transfrontaliera (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo): si ☐ no ☐	

CAMPO C

Informazioni sul titolare del rapporto / dell'operazione / Apertura Delega / Conto Terzi		
☒ Persona giuridica/ditta individuale:		
S.A.E. (430 IMPRESE PRODUTTIVE)	R.A.E./ATECO (960 ALTRE ATTIVITA DI SERVIZI PER LA PERSONA)	
T.A.E. () DESCRIZIONE ()		
CLASSE BENEFICIARIO (enti no profit): ASSISTENZA SOCIALE		
☐ Persona fisica:		
Professione:		
T.A.E. () DESCRIZIONE ()		
Provincia/Stato dell'attività economica prevalente: (MI)		
Nazioni di Relazione d'affari del cliente:		

CAMPO D

Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del titolare			
Cognome e Nome: CROCI BARBARA			
Codice Fiscale: CRCCBBR73L51E514X		Sesso: ☐ M ☒ F	
Luogo e data di nascita: LEGNANO MI 11/07/1973			
Stato Nascita: ITALIA		Cittadinanza 2:	
Cittadinanza 1: ITALIA			
Indirizzo di residenza: VIA NAZARIO SAURO 2/A			
Comune: BARANZATE	Prov.: MI	C.A.P.: 20021	Paese: ITALIA
Domicilio (se diverso da Residenza):			
Comune:	Prov.:	C.A.P.:	Paese:
Documento d'identità: CARTA DI IDENTITA'		N°: AV6243991	
Rilasciato da: COMUNE :BARANZATE		II: 01/03/2016	
Tipo di delega: ☒ Legale rappresentante ☐ Tutore ☐ Procuratore/Delegato ☐ Conto Terzi/Altre Deleghe			
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo) si ☐ no ☒			
Relazione tra Cliente e Esecutore: ALTRO:			

CAMPO E

Informazioni sull'esecutore per conto del titolare	
☒ Persona fisica:	
Professione: LAVORATORE DIPENDENTE	
T.A.E. (832) DESCRIZIONE (PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC))	
Provincia/Stato dell'attività economica prevalente: (BS)	
Nazioni di Relazione d'affari del cliente:	

• Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.:
 800 Famiglie consumatrici; 773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM; 774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'UM;
 775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE
 Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato:
 757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'UM; 758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'UM;
 759 Società non finanziarie di Paesi non UE; 768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'UM
 769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE.

Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i

Obblighi del cliente

Art. 22 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dal soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Obbligo di astensione

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuabili, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Persone politicamente esposte

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 5 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Dichiarazione transfrontaliera

Art. 3 D.lgs. 195/2008 - Obbligo di dichiarazione

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, [...] è consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al trasferimento di vaglia postali o cambiali, ovvero di assegni postali.

bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Art.1 co. 1 lett. c) D.Lgs. 195/2008 - Definizioni

Denaro contante:

- 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

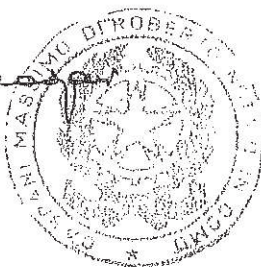
N. 72529 Repertorio -----

Certifico io sottoscritto dottor **MASSIMO CASPANI**, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia, composta di cinque mezzi fogli, è conforme all'originale documento esibitomi dall'associazione di promozione sociale "LA ROTONDA", con sede in Baranzate, via Merano n. 6, iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 97556510150, iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale al n. MI-391, ed alla stessa reso. -----

In carta libera a' sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5, e 104, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Como, 13 febbraio 2019 -----

massimo caspani



Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caspani, notaio in Como,
iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia, composta di
quattordici mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.
Como,

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale